


Fondazione  
dei Dottori  
Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di Firenze

Comitato Centro Studi della Fondazione dei Dottori  
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze

## Guida Operativa - Area Giudiziaria

**LINEE GUIDA “BEST PRACTICE” PER LE  
PROCEDURE CONCORDATARIE  
PRIVILEGIO GENERALE PROFESSIONISTI  
PRESUPPOSTI GIURIDICI ED APPLICAZIONI PRATICHE**

Coordinatore  
Leonardo Poggiali



## **Comitato Centro Studi**


Giovanni Liberatore (Presidente)

Marco Lombardi (Referente della Guida)

Giordano Lombardi

Cristina Marchese

Lapo Sassorossi



**CRITERI PER L'ACCERTAMENTO DEL PRIVILEGIO EX ARTICOLO 2751 BIS,**  
**COMMA 1, NUMERO 2 DEL CODICE CIVILE**

**Privilegio spettante ai professionisti**

**Dott. Leonardo Poggiali**

L'art. 2751-bis, c.1 n.2 c.c., nella formulazione attualmente in vigore a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1 c. 472 della L. 27 dicembre 2017 n. 205 con effetto dal 1° gennaio 2018 stabilisce che hanno privilegio generale sui mobili *“le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d'opera dovute per gli ultimi due anni di prestazione”*.

**1. Il criterio di operatività del limite biennale**

La tematica circa la spettanza del privilegio ex art. 2751 bis c.1 n.2 c.c. per gli ultimi due anni di prestazione è stata **recentemente affrontata dalla giurisprudenza di legittimità in tre casi** (trattasi di due sentenze e di una ordinanza):


- a) Cassazione Civ. Sez VI. n. 1740 del 28 gennaio 2014
- b) Cassazione Civ. Sez I, n. 20755 del 14 ottobre 2015
- c) Cassazione Civ. Sez. V n. 18685 del 27 luglio 2017

Si espone di seguito la posizione assunta dalla Suprema Corte nelle citate sentenze:

• **Cassazione Civ. Sez VI. n. 1740 del 28 gennaio 2014**

La vicenda trattata: Il Tribunale aveva ammesso al passivo fallimentare in privilegio un avvocato limitatamente agli onorari maturati per gli incarichi cessati nell'ultimo biennio, conteggiando anche l'attività svolta ante biennio purché relativa agli incarichi conclusi in tale periodo.

Il ricorrente lamentava che il Tribunale avesse trattato plurimi incarichi come un incarico unico concluso alla data del fallimento solo perché alcuni degli incarichi erano ancora in corso a quella data. Pretendeva che il privilegio spettasse per i due anni antecedenti alla conclusione di ciascun incarico.



In sostanza il professionista ricorrente sosteneva che il biennio doveva essere calcolato per ogni singolo incarico.

La Cassazione, nella sentenza 1740/2014 ha precisato che già con sentenza 569/1999 la stessa Suprema Corte aveva affermato che *“il privilegio decorre non dal momento della dichiarazione di fallimento del debitore, bensì dal momento in cui l’incarico professionale è stato portato a termine o è comunque cessato”* e che *“dato il carattere unitario dell’esecuzione dell’incarico e dei relativi onorari il privilegio copre anche il corrispettivo dell’attività svolta prima del biennio anteriore alla cessazione”*.

Secondo la Cassazione il limite biennale ha una ratio ben precisa che è quella di evitare che il professionista, *“forte del suo diritto di prelazione, possa continuare a maturare crediti nei confronti del debitore, erodendo così con una prelazione non oggetto di pubblicità, la garanzia patrimoniale generica degli al-tri creditori”*.

La Cassazione (1740/2014) ha affermato che il professionista non può continuare ad assumere altri incarichi professionali mantenendo la garanzia e che *“il profilo della pluralità degli incarichi ha un rilievo essenziale ai fini della giustificazione del limite temporale”*.


Secondo la Suprema Corte *“non è corretto ragionare come se quella pluralità di incarichi non esistesse e considerare ciascun incarico avulso dal suo contesto plurale. Così facendo si finisce per privare di qualsiasi operatività il limite del biennio. Se infatti, ciascun incarico viene considerato per sé stesso e se gli onorari relativi all’attività di esecuzione di ciascun incarico sono assistiti da privilegio, perché relativi ad attività svolta nel biennio anteriore alla conclusione di ciascun singolo incarico, il limite biennale non opererebbe”*.

Conclude la Cassazione affermando: *“la verità è che il limite opera proprio con riferimento alle ipotesi di pluralità di incarichi professionali, nella quali **il biennio non può che decorrere dal momento della cessazione del complessivo rapporto professionale composto da distinti rapporti originati dai plurimi incarichi**”*. *“Restano quindi fuori dalla previsione del privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto professionale”*.

La Cassazione alla luce dei principi sopra esposti ha dunque respinto il ricorso del professionista.

- **Cassazione Civ. sez I. n. 20755 del 14 ottobre 2015**

La vicenda trattata: nella controversia in esame un professionista (architetto) aveva svolto sia attività in via continuativa fino all’aprile 2007, sia altre attività in forza di una pluralità di distinti incarichi ricevuti. Nei gradi di giudizio di merito era stato negato il privilegio su attività di progettazione svolta dall’8 aprile



## **Privilegio generale professionisti Presupposti giuridici ed applicazioni pratiche**

---

2004 al 7 marzo 2005, in quanto terminata due anni prima la cessazione dell'ultimo incarico (aprile 2007).

La Corte di Cassazione ha ribadito i seguenti principi di diritto già in precedenza espressi, ossia che:

- a) il privilegio decorre dal momento in cui l'incarico professionale è stato portato a termine o è comunque cessato, e non a ritroso dalla data del fallimento;
- b) dato il carattere unitario dell'esecuzione dell'incarico e dei relativi onorari il privilegio copre anche il corrispettivo dell'attività svolta prima del biennio anteriore alla cessazione.


La motivazione della sentenza 20755/2015 fa ampio riferimento alla motivazione della sentenza 1740/2014 che aveva affrontato il tema di una pluralità di incarichi affidati al professionista.

Si ribadisce che:

- a) **sono autonomi i vari incarichi ed i conseguenti rapporti giuridici, ma ogni incarico non è avulso dal suo contesto plurale.** Si vuole evitare che ogni incarico venga considerato assistito da privilegio a decorrere a ritroso per due anni dall'effettuazione della singola prestazione, come avverrebbe se ciascun carico venisse considerato per sé stesso;
  - b) **il limite dei due anni opera proprio con riferimento alle ipotesi di pluralità di incarichi professionali;**
  - c) **gli ultimi due anni di prestazioni devono essere intesi come gli ultimi in cui si è svolto il complessivo rapporto professionale** sicché restano fuori dalla previsione del privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto.
- **Cassazione Sez. VI Ordinanza 18685 del 27 luglio 2017**

I principi espressi nelle due precedenti sentenze della Corte di Cassazione del 2014 e del 2015 sono stati ribaditi nell'ordinanza della Sez. VI Cassazione 18685 del 27.7.2017.

Il provvedimento è stato assunto in forma semplificata, ai sensi del Decreto 14 settembre 2016 n. 136 del Primo Presidente, proprio perché la questione in diritto era già stata esaminata e decisa nelle citate sentenze 1740/2014 e 20755/2015.



La vicenda trattata: nel caso in esame un avvocato ricorreva avverso provvedimento del Tribunale che aveva respinto l'ammissione in privilegio richiesta per l'attività svolta in quattro distinte cause. Il legale chiedeva che il privilegio venisse riconosciuto ritenendo considerati singolarmente i vari incarichi (ossia nel biennio precedente la fine di ciascuna singolo incarico). Il Tribunale di Vicenza aveva risolto la questione affermando impropriamente che il biennio decorreva a ritroso dalla data di fallimento e non da quella di cessazione dell'incarico.

Con l'Ordinanza in questione la Cassazione ha ribadito l'orientamento di cui alla sentenza 20755/2015 secondo cui il privilegio non decorre dalla data di dichiarazione di fallimento bensì dalla cessazione o ultimazione dell'incarico e che **in caso di plurimi incarichi il limite temporale va riferito all'intero rapporto professionale** (rileva quindi la fine dell'ultimo incarico svolto) richiamando i principi della Sentenza 1740/2014.


La Cassazione ha dunque cassato con rinvio la decisione impugnata, stabilendo che in diversa composizione il Tribunale effettuasse un accertamento istruttorio sulla spettanza del privilegio alla luce dei criteri dettati.

In conclusione, alla luce del consolidato orientamento espresso dalla Cassazione nelle Sentenze citate, il calcolo deve avvenire prendendo a riferimento quale data dalla quale calcolare a ritroso i due anni di privilegio la data di interruzione del complessivo rapporto professionale tra il professionista e la società in procedura.

Si ritiene che, ai fini del conteggio, il biennio debba essere calcolato a ritroso includendo nel periodo oggetto di privilegio il *dies a quo*, individuato nel giorno di cessazione del complessivo rapporto professionale, ed escludendo il *dies a quem*, individuato nel giorno corrispondente dell'anno di inizio del biennio. A titolo esemplificativo, laddove il rapporto professionale si sia interrotto in data 30 settembre 2018, il periodo di attività oggetto di privilegio è quello compreso tra il 1° ottobre 2016 incluso ed il 30 settembre 2018 incluso. Ciò al fine di non determinare un'estensione arbitraria e contraria alle finalità della norma delle attività ricadenti nel periodo privilegiato<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Si consideri l'ipotesi di un incarico annuale ricorrente, quale, a titolo esemplificativo, l'invio della dichiarazione dei redditi scadente normalmente il 30 settembre di ciascun anno. Si ipotizzi che il professionista abbia inviato, senza ricevere compensi, le dichiarazioni dei redditi scadenti al 30 settembre 2018, 30 settembre 2017 e 30 settembre 2016. Laddove si includesse nel conteggio del biennio privilegiato sia il *dies a quo* che il *dies a quem*, e dunque si considerasse privilegio il periodo dal 30 settembre 2016 incluso al 30 settembre 2018 incluso, il professionista beneficerebbe del privilegio per tutte e tre le prestazioni e dunque per attività riconducibili a tre annualità diverse, in contrasto con la finalità della norma di limitare il privilegio all'ultimo biennio.



## **Privilegio generale professionisti Presupposti giuridici ed applicazioni pratiche**

---

### **2. Considerazioni in merito al singolo incarico avente durata pluriennale. La prestazione svolta in diversi gradi di giudizio**

La Cassazione è ormai chiara nei principi applicabili, essendosi espressa per ben tre volte nel senso di considerare il privilegio decorrente a ritroso a partire dalla cessazione o conclusione dell'ultimo incarico ed attraendo nel privilegio gli onorari degli incarichi conclusi in tale biennio, ancorché iniziati in periodo antecedente.

Sotto il profilo pratico occorre poi analizzare il caso di un'attività svolta da un legale, ovvero da un dottore commercialista, riferito ad attività giudiziale o contenziosa che sia stata effettuata in più gradi di giudizio.


La questione è la seguente: se un legale ha patrocinato la società, successivamente fallita, in due o tre gradi di giudizio, che hanno avuto inizio e fine nell'arco di molti anni, si è di fronte ad un incarico unico, terminato con l'ultimo grado di giudizio, ovvero a distinti incarichi relativi a ciascun grado di giudizio?

Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione Civile Sezione VI con ordinanza n. 2446 del 20 febbraio 2012.

La controversia esaminata riguardava una fattispecie in cui l'avvocato ricorrente richiedeva il riconoscimento del privilegio sia per la fase immediatamente antecedente il contenzioso tra l'impresa fallita e la controparte, sia per l'intero contenzioso *“nelle varie articolazioni giudiziali in cui si è dipanato”*.

La Corte di Cassazione, richiamando i principi stabiliti dalla sentenza n. 806 del 19.1.2001 della Cassazione Civile, sez. I, ha affermato che *“non è il complessivo rapporto professionale tra (nel caso in questione) l'avvocato e il patrocinato che deve essere preso in considerazione ma distintamente ogni singola prestazione professionale al compimento della quale può essere compiutamente quantificato il compenso anche alla luce del risultato raggiunto, come avviene, ad esempio, al termine di ogni grado di giudizio”*.

La Cassazione ha precisato che a nulla rilevava l'esistenza di un accordo contenuto in una lettera di incarico al fine di sostenere l'unicità della prestazione richiesta, *“dal momento che tale atto attiene unicamente alle modalità di pagamento del dovuto, ma non influisce minimamente, né avrebbe potuto far-lo, sulla individuazione giuridica dell'attività professionale di ritenersi effettuata nell'ultimo biennio da delimitarsi, si ribadisce, in quella prestata nello specifico segmento procedurale autonomamente valutabile e pertanto generatore di un diritto al corrispettivo che tenga conto dell'opera prestata per una individuabile fase processuale e del risultato raggiunto”*.



Ed in effetti, già a partire dalla sentenza n. 10515 del 7.12.1994 la Corte di Cassazione Civile aveva ritenuto che *“l'onorario dell'avvocato è determinato in base alla tariffa vigente al momento della cessazione dell'incarico, per le prestazioni giudiziali, alla conclusione di ogni grado di giudizio”*


La Corte di Cassazione, anche in altre sentenze (Cass. 569/1999, Cass. 806/2001, Cass. 28876/2005), ha sempre sostenuto che, ai sensi della tariffa professionale degli avvocati, il momento per la determinazione dell'onorario deve identificarsi con il momento in cui l'attività è conclusa e che tale momento coincide con quello in cui può essere determinato l'onorario in base ai risultati del giudizio.

Ne deriva che, stando al chiaro orientamento di cui all'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 2446/2012, **la prestazione giudiziale dell'avvocato o del dottore commercialista, espletata in più gradi di giudizio, civile o tributario, viene ad essere suddivisa in autonomi incarichi corrispondenti ai singoli gradi di giudizio**, con la conseguenza che il privilegio può essere riconosciuto solo agli onorari relativi alle prestazioni per gli incarichi specifici conclusi nell'ultimo biennio.

### **3. Considerazioni merito ad incarichi aventi natura continuativa. Modalità operative di calcolo degli importi spettanti in privilegio**

Accade di frequente nella pratica che vi siano incarichi professionali caratterizzati da una natura continuativa e ricorrente del rapporto. Ciò può essere determinato sia dalla natura della prestazione - si pensi ad esempio all'incarico di tenuta della contabilità affidato ad un dottore commercialista - sia dalla natura degli accordi intercorsi con il cliente - si pensi ad un avvocato che riceve il mandato di curare per conto di un cliente le attività di recupero crediti inferiori ad una certa somma a fronte di un compenso annuo forfettizzato.

In questi casi, sia tenuto conto della difficoltà pratica di suddividere la prestazione in distinti incarichi unitari che, in particolare, in relazione alla finalità della norma, si ritiene opportuno, ai fini del riconoscimento del privilegio in esame, **quantificare il compenso spettante ragguagliando l'importo dell'onorario concordato al numero di mensilità ricadenti nel biennio di privilegio, con un massimo di 24 mensilità.**



## Privilegio generale professionisti Presupposti giuridici ed applicazioni pratiche

---

### 4. Esempi pratici di riconoscimento del privilegio per i professionisti alla luce dei principi di diritto enunciati della Corte di Cassazione e delle considerazioni in precedenza svolte


Si ipotizzi il caso di un Dottore commercialista che presenta istanza di insinuazione per l'attività di tenuta della contabilità della società fallita in relazione alle ultime 4 annualità, attività per la quale aveva pre-concordato un compenso annuo forfettario di € 4.000,00. Si ipotizzi che il fallimento sia intervenuto in data 30 novembre 2018, e che il professionista abbia continuato ad aggiornare la contabilità della società fino alla data di fallimento. Ne consegue che, in conformità a quanto sopra esposto, il privilegio spettante al professionista riguarda gli incarichi conclusi a partire dalla data del 1° dicembre 2016, il tutto come da tabella che segue:

<b>Domanda di insinuazione</b>	<b>Importo richiesto</b>
Tenuta contabilità anno 2015	4.000,00
Tenuta contabilità anno 2016	4.000,00
Tenuta contabilità anno 2017	4.000,00
Tenuta contabilità anno 2018*	3.500,00
<b>Totale importo insinuazione</b>	<b>15.500,00</b>
<b>Data fallimento</b>	<b>30/11/2018</b>
Ultimo incarico cessato il	30/11/2018
<b>Rientrano nel privilegio gli incarichi terminati a partire dal</b>	<b>01/12/2016</b>

*\* Si ipotizza che l'onorario relativo all'esercizio 2018 sia stato richiesto in misura ridotta dal professionista per tener conto del pro rata temporis*

In questo caso, si potrebbe in linea teorica suddividere l'attività di aggiornamento delle scritture contabili in incarichi annuali separati ritenendo l'incarico di ciascun esercizio concluso alla data del 1° marzo dell'esercizio successivo, ossia decorsi i 60 giorni di tempo previsti dall'art. 22 c.1 del D.P.R. 600/1973 per l'aggiornamento delle scritture contabili.

In questa prima ipotesi, pertanto, gli incarichi terminati nel biennio oggetto di privilegio sarebbero quelli relativi alla tenuta della contabilità per gli anni 2016, 2017 e 2018, con conseguente riconoscimento in privilegio di un importo complessivo di € 11.500,00, come da tabella che segue:



## Privilegio generale professionisti Presupposti giuridici ed applicazioni pratiche

<b>Proposta di ammissione (ipotesi non corretta)</b>	<b>Onorario</b>	<b>Data termine</b>
Tenuta contabilità anno 2016	4.000,00	01/03/2017
Tenuta contabilità anno 2017	4.000,00	01/03/2018
Tenuta contabilità anno 2018	3.500,00	30/11/2018
<b>Totale ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n.2</b>	<b>11.500,00</b>	
Totale ammesso in chirografo (prestazioni residue)	4.000,00	
Totale importo ammesso	15.500,00	


Tuttavia, tale ipotesi è da ritenere non corretta, in quanto estende il privilegio in esame ad un arco temporale superiore al biennio pur in presenza di un'attività continuativa, ponendo il professionista dell'esempio in una condizione di vantaggio non giustificato rispetto, ad esempio, ad analogo professionista che avesse pattuito un onorario mensile per la medesima attività, per il quale sarebbe immediato il riconoscimento del privilegio limitatamente alle ultime 24 mensilità maturate.

Pertanto, si ritiene che la proposta di ammissione corretta nell'ipotesi in esame, così come in tutte le ipotesi in cui l'attività effettuata dal professionista abbia natura continuativa, è quella che si ottiene ragguagliando l'importo concordato per il numero di mesi ricadenti nel biennio oggetto di privilegio, con un massimo di 24 mensilità.

Nel caso di specie, dunque, l'importo da riconoscere in privilegio è pari ad € 8.000,00, come da tabella che segue:

<b>Proposta di ammissione (ipotesi corretta)</b>	<b>Onorario</b>	<b>Data termine</b>
Tenuta contabilità ultimi 24 mesi (incarico continuativo)	8.000,00	30/11/2018
<b>Totale ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n.2</b>	<b>8.000,00</b>	
Totale ammesso in chirografo (mensilità residue)	7.500,00	
Totale importo ammesso	15.500,00	

Si esaminano di seguito alcuni altri possibili casi che si possono presentare nella pratica.



## Privilegio generale professionisti Presupposti giuridici ed applicazioni pratiche

---

### • CASO A


Il caso riguarda l'istanza di ammissione al passivo di un dottore commercialista che si occupa annualmente, in forza di mandati ed incarichi separati, di redigere e depositare il bilancio della società poi fallita nonché di predisporre la dichiarazione dei redditi modello unico annuale.

Nella tabella di seguito indicata si riporta la richiesta avanzata dal professionista nell'istanza di ammissione al passivo (con richiesta dell'onorario integralmente in privilegio).

Si assume che il fallimento sia stato dichiarato il 30 novembre 2018 e che l'incarico sia cessato con la presentazione della dichiarazione modello unico dell'anno 2016 avvenuta il 30 settembre 2017 in quanto il professionista, non essendo pagato, ha rinunciato a proseguire la propria attività.

<b>CASO A</b>		
<b>Dottore Commercialista</b>		
<b>Incarichi separati</b>	<b>Onorario</b>	<b>Data termine</b>
Redazione e deposito bilancio 2013	2.000,00	30/05/2014
Redazione e deposito bilancio 2014	2.000,00	30/05/2015
Redazione e deposito bilancio 2015	2.000,00	30/05/2016
Redazione e deposito bilancio 2016	2.000,00	30/05/2017
Dichiarazione modello unico 2013	600,00	30/09/2014
Dichiarazione modello unico 2014	600,00	30/09/2015
Dichiarazione modello unico 2015	600,00	30/09/2016
Dichiarazione modello unico 2016	600,00	30/09/2017
<b>Totale importo insinuazione</b>	<b>10.400,00</b>	
<b>Data fallimento</b>	<b>30/11/2018</b>	
Ultimo incarico cessato il	30/09/2017	
<b>Rientrano nel privilegio gli incarichi terminati a partire dal</b>	<b>01/10/2015</b>	

Nel caso di specie dovrebbero essere riconosciute in privilegio tutte le prestazioni che sono terminate dal 1° ottobre 2015 in poi.



La presentazione della dichiarazione modello unico è da ritenere prestazione conclusa con la data di invio telematico (30 settembre 2017 nel caso di specie), mentre la prestazione relativa alla predisposizione del bilancio e suo deposito può ritenersi conclusa con la data del deposito al registro imprese (ovvero, qualora la pratica di deposito sia eseguita da terzi, alla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea).

Questa dovrebbe essere la proposta di ammissione del credito da parte del curatore:


<b>Proposta di ammissione</b>	<b>Onorario</b>	<b>Data termine</b>
Redazione e deposito bilancio 2015	2.000,00	30/05/2016
Redazione e deposito bilancio 2016	2.000,00	30/05/2017
Dichiarazione modello unico 2015	600,00	30/09/2016
Dichiarazione modello unico 2016	600,00	30/09/2017
<b>Totale ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n.2</b>	<b>5.200,00</b>	
Totale ammesso in chirografo (prestazioni residue)	5.200,00	
Totale importo ammesso	10.400,00	

Nel caso in cui la dichiarazione modello unico per l'anno 2016 fosse stata inviata prima dell'ultimo giorno di scadenza (fattispecie che accade di frequente), ad esempio in data 20 settembre 2017, rientrerebbe nel privilegio anche la dichiarazione modello unico dell'anno 2014 inviata il 30 settembre 2015, in quanto il periodo di spettanza del privilegio riguarderebbe gli incarichi terminati a partire dal 21 settembre 2015.

- **CASO B**

Questo caso ipotizza che il professionista, oltre a svolgere annualmente gli incarichi di presentazione della dichiarazione e di predisposizione e deposito dei bilanci, abbia anche l'incarico di tenere la contabilità della società poi fallita, con specifici e distinti corrispettivi e dunque con incarichi separati.

Si ipotizza che il professionista curi la tenuta della contabilità fino alla data di dichiarazione di fallimento e che non abbia ottenuto alcun pagamento da alcuni anni.




**Privilegio generale professionisti  
Presupposti giuridici ed applicazioni pratiche**

<b>CASO B – I ipotesi</b>		
<b>Dottore Commercialista</b>		
<b>Incarichi separati</b>	<b>Onorario</b>	<b>Data termine</b>
Redazione e deposito bilancio 2013	1.500,00	30/05/2014
Redazione e deposito bilancio 2014	1.500,00	30/05/2015
Redazione e deposito bilancio 2015	1.500,00	30/05/2016
Redazione e deposito bilancio 2016	1.500,00	30/05/2017
Redazione e deposito bilancio 2017	1.500,00	30/05/2018
Dichiarazione modello unico 2013	500,00	30/09/2014
Dichiarazione modello unico 2014	500,00	30/09/2015
Dichiarazione modello unico 2015	500,00	30/09/2016
Dichiarazione modello unico 2016	500,00	30/09/2017
Dichiarazione modello unico 2017	500,00	30/09/2018
Tenuta contabilità anno 2013	4.000,00	continuativa
Tenuta contabilità anno 2014	4.000,00	continuativa
Tenuta contabilità anno 2015	4.000,00	continuativa
Tenuta contabilità anno 2016	4.000,00	continuativa
Tenuta contabilità anno 2017	4.000,00	continuativa
Tenuta contabilità anno 2018*	3.500,00	30/11/2018
<b>Totale importo insinuazione</b>	<b>33.500,00</b>	
<b>Data fallimento</b>	<b>30/11/2018</b>	
Ultimo incarico cessato il	30/11/2018	
<b>Rientrano nel privilegio gli incarichi terminati a partire dal</b>	<b>01/12/2016</b>	

\* Si ipotizza che l'onorario relativo all'esercizio 2018 sia stato richiesto in misura ridotta dal professionista per tener conto del pro rata temporis

In questo caso la prestazione si considera cessata alla data del fallimento e per determinare il privilegio spettante si torna indietro di due anni dalla data di fallimento attribuendo il privilegio agli incarichi conclusi successivamente al 1° dicembre 2016.

Il professionista ha diritto ad essere ammesso come da tabella che segue:




**Privilegio generale professionisti  
Presupposti giuridici ed applicazioni pratiche**

<b>Proposta di ammissione</b>	<b>Onorario</b>	<b>Data termine</b>
Redazione e deposito bilancio 2016	1.500,00	30/05/2017
Redazione e deposito bilancio 2017	1.500,00	30/05/2018
Dichiarazione modello unico 2016	500,00	30/09/2017
Dichiarazione modello unico 2017	500,00	30/09/2018
Tenuta contabilità ultimi 24 mesi (incarico continuativo)	8.000,00	30/11/2018
<b>Totale ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n.2</b>	<b>12.000,00</b>	
Totale ammesso in chirografo (prestazioni residue)	21.500,00	
Totale importo ammesso	33.500,00	

Vi è inoltre da tenere in considerazione l'ipotesi alternativa in cui il professionista abbia assunto un incarico generale di tenuta della contabilità e di predisposizione di bilancio e dichiarazione, pattuendo un onorario a forfait annuale per tutte le predette attività.

<b>CASO B – II IPOTESI</b>		
<b>Dottore Commercialista</b>		
<b>Incarico unitario a forfait</b>	<b>Onorario</b>	<b>Data termine</b>
Contabilità, bilancio e dichiarazione 2013	6.000,00	continuativa
Contabilità, bilancio e dichiarazione 2014	6.000,00	continuativa
Contabilità, bilancio e dichiarazione 2015	6.000,00	continuativa
Contabilità, bilancio e dichiarazione 2016	6.000,00	continuativa
Contabilità, bilancio e dichiarazione 2017	6.000,00	continuativa
Contabilità, bilancio e dichiarazione 2018	3.500,00	30/11/2018
<b>Totale importo insinuazione</b>	<b>33.500,00</b>	
<b>Data fallimento</b>	<b>30/11/2018</b>	
Ultimo incarico cessato il	30/11/2018	
<b>Rientrano nel privilegio gli incarichi terminati a partire dal</b>	<b>01/12/2016</b>	

*\* Si ipotizza che l'onorario relativo all'esercizio 2018 sia stato richiesto in misura ridotta dal professionista per tener conto del pro rata temporis e per tener conto della mancata effettuazione dell'attività di redazione del bilancio ed invio della dichiarazione*



## Privilegio generale professionisti Presupposti giuridici ed applicazioni pratiche

---

In questo caso, si ritiene che l'intero incarico assuma necessariamente carattere unitario e, conseguentemente, la prestazione assuma altresì indistintamente natura continuativa.


Ne consegue che, in questa ipotesi, la domanda di insinuazione dovrebbe essere ammessa come segue:

Proposta di ammissione	Onorario	Data termine
Contabilità, bilancio e dichiarazione ultimi 24 mesi (incarico continuativo)	12.000,00	30/11/2018
<b>Totale ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n.2</b>	<b>12.000,00</b>	
Totale ammesso in chirografo (prestazioni residue)	21.500,00	
Totale importo ammesso	33.500,00	

- **CASO C**

Si ipotizza che il professionista, oltre a svolgere attività di redazione e deposito bilanci e presentazione di dichiarazioni, svolga anche attività di contenzioso tributario per il cliente poi fallito, in forza di incarichi distinti e specifici. Si ipotizza che il professionista abbia prestato assistenza in due gradi di giudizio, con primo grado concluso in data 31 maggio 2014.

<b>CASO C</b>		
<b>Dottore Commercialista</b>		
Incarichi separati	Onorario	Data termine
Redazione e deposito bilancio 2014	2.000,00	30/05/2015
Redazione e deposito bilancio 2015	2.000,00	30/05/2016
Redazione e deposito bilancio 2016	2.000,00	30/05/2017
Dichiarazione modello unico 2014	600,00	30/09/2015
Dichiarazione modello unico 2015	600,00	30/09/2016
Dichiarazione modello unico 2016	600,00	30/09/2017
Contenzioso CT Provinciale	5.000,00	31/05/2014
Contenzioso CT Regionale	4.500,00	30/01/2017
<b>Totale importo insinuazione</b>	<b>17.300,00</b>	
<b>Data fallimento</b>	<b>30/11/2018</b>	



**Privilegio generale professionisti  
Presupposti giuridici ed applicazioni pratiche**

Ultimo incarico cessato il	30/09/2017	
<b>Rientrano nel privilegio gli incarichi terminati a partire dal</b>	<b>01/10/2015</b>	

Nell'ipotesi sopra illustrata il privilegio sarebbe riconoscibile per l'attività contenziosa solo in relazione all'attività svolta nel secondo grado di giudizio.


<b>Proposta di ammissione</b>	<b>Onorario</b>	<b>Data termine</b>
Redazione e deposito bilancio 2015	2.000,00	30/05/2016
Redazione e deposito bilancio 2016	2.000,00	30/05/2017
Dichiarazione modello unico 2015	600,00	30/09/2016
Dichiarazione modello unico 2016	600,00	30/09/2017
Contenzioso CT Regionale	4.500,00	30/01/2017
<b>Totale ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n.2</b>	<b>9.700,00</b>	
Totale ammesso in chirografo (prestazioni residue)	7.600,00	
Totale importo ammesso	17.300,00	

• **CASO D**

Si ipotizza che un avvocato richieda due tipologie di onorari a fronte di due distinte e specifiche attività:

- un'attività di consulenza legale annuale continuativa, prestata sulla base di un contratto rinnovabile che prevede un corrispettivo forfettario di € 5.000,00/annui, interrotto in data 30 settembre 2017;
- un'attività contenziosa specifica, relativa a due distinte cause coltivate in primo grado, una con sentenza depositata in data 26 gennaio 2015 e l'altra con sentenza depositata in data 27 aprile 2016.

<b>CASO D</b>		
<b>Avvocato</b>		
<b>Incarichi separati</b>	<b>Onorario</b>	<b>Data termine</b>
Consulenza legale annua 2014	5.000,00	continuativa
Consulenza legale annua 2015	5.000,00	continuativa



## Privilegio generale professionisti Presupposti giuridici ed applicazioni pratiche


Consulenza legale annua 2016	5.000,00	continuativa
Consulenza legale annua 2017	3.750,00	30/09/2017
Causa legale Alpha – I grado	4.500,00	26/01/2015
Causa legale Beta – I grado	3.000,00	27/04/2016
<b>Totale importo insinuazione</b>	<b>26.250,00</b>	
<b>Data fallimento</b>	<b>30/11/2018</b>	
Ultimo incarico cessato il	30/09/2017	
<b>Rientrano nel privilegio gli incarichi terminati a partire dal</b>	<b>01/10/2015</b>	

Nel caso in esame la consulenza legale avente carattere continuativo dovrebbe essere riconosciuta in privilegio per gli ultimi 24 mesi di attività, in base al criterio del *pro-rata temporis*, mentre in relazione all'attività di contenzioso dovrebbe essere riconosciuto il privilegio limitatamente all'onorario della sola causa terminata entro il biennio dal periodo di cessazione dell'attività.

<b>Proposta di ammissione</b>	<b>Onorario</b>	<b>Data termine</b>
Consulenza legale ultimi 24 mesi (incarico continuativo)	10.000,00	30/09/2017
Causa legale Beta – I grado	3.000,00	26/01/2015
<b>Totale ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n.2</b>	<b>13.00000</b>	
Totale ammesso in chirografo (prestazioni residue)	13.250,00	
Totale importo ammesso	26.250,00	

L'attività relativa al contenzioso civile, penale, amministrativo o tributario dell'avvocato, ovvero del contenzioso tributario per il dottore commercialista, si dovrebbe considerare, in via ordinaria, conclusa con l'esame della sentenza che definisce il relativo grado di giudizio (data da far coincidere con l'emissione della sentenza ovvero, per il penalista, con il deposito delle motivazioni della sentenza).

Per quanto concerne l'attività di consulenza tecnica di parte in ambito di CTU civili e /o penali, l'attività dovrebbe ritenersi conclusa:



- a) in via restrittiva con deposito della relazione di CTU definitiva;
- b) in via più ampia (laddove l'incarico abbia previsto anche un'assistenza ai legali dopo la redazione della CTU), con la definizione del relativo grado di giudizio civile.


Nel caso in cui l'attività sia svolta in qualità di consulente della difesa in un procedimento penale in cui sia coinvolta anche la società poi fallita, l'incarico si può alternativamente considerare esaurito:

- a) con il deposito della consulenza di parte, nel caso di giudizio abbreviato;
- b) a seguito della escussione quale consulente tecnico di parte nel processo penale, nel caso di dibattimento;
- c) a seguito del deposito della sentenza in sede penale laddove l'incarico preveda l'assistenza al difensore anche dopo l'escussione dibattimentale.

**FOGLIO DI CALCOLO PER LA VERIFICA DELLA  
SUSSISTENZA DEL PRIVILEGIO SPETTANTE AI PROFESSIONISTI**

Lo scopo che questa Commissione di Studio si è prefissata è quello di elaborare un **foglio di calcolo** che possa essere utilizzato da chi ne avrà interesse, per verificare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del privilegio spettante ai professionisti (ad es. il curatore che deve redigere il progetto di stato passivo, il commissario giudiziale che deve valutare le caratteristiche dei creditori per l'ammissione al voto, il liquidatore giudiziale che inserisce i vari crediti nell'elenco dei creditori concordatari, ma anche il professionista attestatore ex art. 161 co. 3, L.F., gli organi di procedure di sovraindebitamento, ecc.).

A tal fine, è stato predisposto il foglio di calcolo **“Verifica privilegio dei professionisti”**. Attraverso tale foglio di calcolo, dopo aver inserito i dati relativi al rapporto generale tra professionista e soggetto in procedura nonché i dati relativi ai singoli incarichi per il quale il professionista richiede l'insinuazione al passivo (fino ad un massimo di dieci distinti incarichi), è possibile verificare la spettanza o meno del privilegio determinando, anche da un punto di vista quantitativo, l'importo da ammettere in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 e l'importo da ammettere in chirografo.



## **Privilegio generale professionisti Presupposti giuridici ed applicazioni pratiche**

---

Si precisa, per quanto occorrer possa, che l'utilizzo di tale foglio di calcolo non può in ogni caso essere acritico e meccanico, bensì esso andrà utilizzato *cum grano salis* e con la consapevolezza che la valutazione della spettanza del privilegio in relazione ai singoli incarichi per i quali il professionista richiede l'insinuazione al passivo non può in nessun caso prescindere da una valutazione delle peculiarità che contraddistinguono il caso in esame. Ciò assume rilevanza sia in relazione alla valutazione complessiva della spettanza del privilegio per i professionisti in relazione al singolo incarico oggetto di analisi sia in relazione alla determinazione quantitativa dello stesso, che nel foglio di calcolo, soprattutto in relazione ad incarichi di tipo "continuativo", può dar luogo ad approssimazioni e arrotondamenti che devono necessariamente essere oggetto di controllo e verifica da parte dell'utilizzatore del foglio di calcolo.

Firenze, 29 gennaio 2019

Leonardo Poggiali